



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LGS/adv

Roma, 11 dicembre 2025
Informativa n. 183/2025

**ALLE SIGNORE E AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Formazione Professionale Continua: insussistenza dell'obbligo di un numero minimo di crediti formativi annuali in materia di antiriciclaggio

Cara, Caro Presidente,

in ragione dei quesiti pervenuti in ordine alla presunta obbligatorietà, per gli Iscritti all'Albo, di maturare tre crediti formativi annuali specifici in materia di antiriciclaggio, si ritiene opportuno precisare che il Regolamento per la Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non prevede un simile obbligo.

L'art. 5 del citato Regolamento stabilisce che per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto nell'Albo è tenuto a conseguire in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi professionali, di cui almeno 9 devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio, le tecniche di mediazione e le pari opportunità (c.d. CFP obbligatori)¹. Pertanto, per il conseguimento dei 9 crediti nelle materie obbligatorie, l'iscritto può scegliere liberamente tra le diverse materie indicate, inclusa quella dell'antiriciclaggio.

Con riferimento alle informative del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili n. 48/2018 e n. 88/2018, si precisa che:

- l'informativa n. 48/2018, contenente il "Piano di formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ex art. 11 d.lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 90/2017)", forniva esclusivamente suggerimenti operativi utili a favorire - in armonia con il Regolamento FPC - una più incisiva e strutturata formazione degli Iscritti (e del personale degli studi professionali) in materia antiriciclaggio, all'uopo proponendo - senza alcun valore vincolante - uno specifico Piano di formazione;

¹ A decorrere dal 1° gennaio 2026, per effetto delle previsioni dell'articolo 5 del nuovo Regolamento FPC, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 19 del 15 ottobre 2025, le materie obbligatorie saranno le seguenti: ordinamento, deontologia, pari opportunità, organizzazione dello studio professionale e normativa antiriciclaggio.

- l'informativa n. 88/2018 ha chiarito che la raccomandazione di maturare almeno tre crediti formativi annuali in materia di antiriciclaggio contenuta nel predetto Piano di formazione non discendeva dal Regolamento per la Formazione Professionale Continua, ma costituiva un mero suggerimento di carattere organizzativo e deontologico, finalizzato a promuovere l'aggiornamento periodico dei professionisti in un ambito di particolare rilevanza.

Al contempo, giova rammentare che il Decreto antiriciclaggio stabilisce che gli Ordini territoriali - in qualità di organismi di autoregolamentazione - sono responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e che la formazione in materia antiriciclaggio assume una rilevanza significativa per il corretto adempimento degli obblighi da parte dei Commercialisti.

Conseguentemente, è auspicabile che gli Iscritti approfondiscano sistematicamente e con senso di responsabilità la tematica dell'antiriciclaggio, anche alla luce delle modifiche introdotte dalle Regole Tecniche emanate nel corrente anno e soprattutto in ragione dello scenario attuale in cui le nuove tecnologie, gli interventi di solidarietà finanziaria e il PNRR hanno aperto nuovi varchi all'insinuarsi del fenomeno.

Cordialmente

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio